

Statuto

Associazione Tavolo del Volontariato Sociale Sede: Via San Donato 74, Borgo dei Servizi – Granarolo dell’Emilia
CF91254520371 Iscr.Reg.Prov. n. 167554/2005 del 22/06/2005

Il giorno 7 marzo 2005 in Granarolo dell’Emilia via San Donato 195, alle ore 21, sono presenti i sigg.

Lenzi Giuliano, delegato dell’Associazione AISA
Pesci Franco, delegato dell’Associazione ARCA
Ruini Bernardetta, delegata Associazione Aido
Tarozzi Bruno, delegato dell’Associazione AVIS
Petrucciani Italo, delegato del Gruppo AUSER di Granarolo
Rossi Maria, delegata del Comitato di Gemellaggio
Guiducci Ivana, delegata dell’Associazione Donne Insieme
Ruini Bernardetta, delegata dell’Associazione Idee ed Esperienze
Zonarelli Zeno, delegato Centro Sociale di Granarolo
Cesari Alberto, delegato Associazione Sclerosi Multipla
Stefanelli Stefano, delegato Banca del Tempo
Lanzi Sonia, delegata Campus Adriani
Colombo Katia, delegata Opera di Padre Marella
Balboni Anna, delegata Associazione Quarto Insieme
Bandiera Mauro, delegato Associazione Reda
Cuppini Lea, delegata Pro Loco
Pedrini Diego, Consigliere delegato alle Associazioni di Volontariato Sociale

Detti delegati decidono di costituirsi, e con il presente atto si costituiscono in Associazione, assumendo la denominazione: **TAVOLO DEL VOLONTARIATO SOCIALE** e chiedono l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 266 del 1991.

L’Associazione, così costituita, delibera all’unanimità di adottare, con effetto immediato, le seguenti norme statutarie e, nel contempo, ai sensi dell’art. 18 (norma transitoria dello statuto), seduta stante, si procede all’elezione del Consiglio Direttivo (art.9 predetto statuto).

Risultano eletti i seguenti nominativi:

- 1) Lenzi Giuliano
- 2) Colombo Katia
- 3) Ruini Bernardetta
- 4) Petrucciani Italo
- 5) Lanzi Sonia

Statuto

ART. 1

Denominazione e sede

L’ Associazione denominata Tavolo del Volontariato Sociale, della quale fanno parte le organizzazioni di Volontariato operanti sul territorio di Granarolo dell’Emilia (Bo) e aventi i requisiti di cui all’art. 4 del presente Statuto, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e pertanto opera, ispirandosi ai principi del libero associazionismo, nel settore del coordinamento e sviluppo delle Organizzazioni di Volontariato. Ogni Organizzazione è rappresentata da un suo

Socio delegato.

L'Associazione ha sede legale a Granarolo dell'Emilia in via San Donato 195.

ART. 2

Principi ispiratori

L'Associazione Tavolo del Volontariato Sociale rappresenta uno strumento di raccordo per rendere patrimonio comune l'esperienza maturata sul territorio di Granarolo dell'Emilia da ciascuna delle Associazioni aderenti.

Gli obiettivi programmatici e la struttura organizzativa dell'Associazione sono ispirati ai principi della solidarietà e della partecipazione.

Le attività ed i servizi dell'Associazione sono svolti a titolo gratuito e senza fine di lucro.

ART. 3

Oggetto e finalità

L'Associazione svolge attività per il sostegno e la promozione del Volontariato ed, in particolare:

§ promuove, sostiene e valorizza le iniziative e le attività del Volontariato organizzato a livello locale;

§ promuove i rapporti e la collaborazione, anche tra altre Organizzazioni, e consentendo loro uno scambio reciproco di informazioni e di esperienze;

§ stimola le relazioni e la collaborazione tra il Volontariato e l'Amministrazione Comunale;

§ predispone strumenti ed iniziative finalizzate a diffondere la cultura della solidarietà e della partecipazione;

§ fornisce informazioni, notizie, dati e documentazione utili al Volontariato locale;

§ promuove e organizza iniziative di formazione e di qualificazione dei Volontari;

§ individua forme e strumenti di informazione rivolti alla cittadinanza sulle Associazioni di Volontariato e le loro attività;

§ cerca e stabilisce forme di collegamento e di coordinamento con le altre Associazioni similari attive in ambito provinciale e regionale.

ART. 4

Aderenti

Possono aderire sia le Associazioni regolarmente costituite ed iscritte al Registro Regionale o Provinciale del Volontariato sia i raggruppamenti spontanei e volontaristici operanti nel settore del volontariato sociale locale.

Le Organizzazioni di Volontariato che intendono essere ammesse a far parte del Tavolo del Volontariato, devono inoltrare apposita richiesta specificando l'attività svolta e la presenza sul territorio Comunale.

Il Consiglio Direttivo, di cui all'art.7, ne dispone con apposita delibera, l'ammissione o meno.

Sull'eventuale rigetto, sempre motivato, si pronuncia anche l'Assemblea delle Associazioni aderenti.

Le Organizzazioni aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:

§ recesso comunicato a mezzo lettera raccomandata.

§ mancato versamento delle quote stabilite dall'Assemblea;

§ attività in contrasto con i principi e le finalità stabilite dallo Statuto;

§ perdita dei requisiti per l'ammissione.

L'Associazione receduta, decaduta o esclusa, non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata.

ART. 5

Verifica requisiti

Il Consiglio Direttivo, annualmente, verifica la permanenza dei requisiti delle Organizzazioni ammesse al Tavolo del Volontariato.

A tal fine le Organizzazioni sono tenute a trasmettere al Tavolo del Volontariato, entro il 30 novembre, una dichiarazione attestante la sussistenza o il permanere dei requisiti di cui all'art. 4 ed una relazione sull'attività svolta e in via di programmazione.

Indipendentemente dalla scadenza di cui al comma precedente, le Organizzazioni ammesse sono tenute a comunicare tempestivamente, previa comunicazione scritta al Coordinatore, ogni variazione intervenuta nell'atto costitutivo, nello Statuto o negli intenti degli aderenti per i gruppi spontanei.

Qualunque variazione nella rappresentanza di un' Associazione aderente comporta automaticamente l'adeguamento della composizione del Tavolo del Volontariato.

Ogni Organizzazione può, in qualsiasi momento, richiedere di essere esclusa dal Tavolo del Volontariato, così come si prevede un'esclusione d'ufficio qualora vengano a mancare i requisiti richiesti dal presente Statuto.

L'esclusione di un' Associazione aderente è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'Associazione stessa gli addebiti che le vengono mossi, consentendo facoltà di replica entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.

ART. 6

Diritti e obblighi degli aderenti

Le Associazioni aderenti hanno diritto:

§ all'informazione sulle attività ed iniziative dell'Associazione;

§ di partecipare alle Assemblee;

§ di votare direttamente o per delega;

§ di recedere dall'appartenenza all'Associazione;

§ ad accedere alle cariche associative;

§ a prendere visione degli atti deliberativi e della documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Hanno altresì l'obbligo:

§ di rispettare i principi, le norme dello Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

§ di versare le quote sociali nell'ammontare stabilito dall'Assemblea.

ART. 7

Gli organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

§ l'Assemblea dei rappresentanti delle Organizzazioni Socie;

§ il Consiglio Direttivo;

§ il Coordinatore.

Art. 8

Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delegati delle Organizzazioni aderenti all'Associazione in regola col versamento delle quote sociali.

E' presieduta dal Coordinatore che la convoca, in via ordinaria, almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno il 10% delle Organizzazioni associate. In questo caso il Coordinatore deve convocare l'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è comunque regolarmente costituita. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

§ elegge i membri del Consiglio Direttivo;

§ delibera l'esclusione dei Soci dall'Associazione;

§ si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi Associati;

§ definisce gli obiettivi generali e delibera i programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo;

§ discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;

§ stabilisce l'ammontare delle quote associative;

§ discute ed approva il regolamento proposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione.

L'Assemblea deve essere convocata in via straordinaria, a mezzo lettera raccomandata, in caso di modifica dello Statuto, di scioglimento dell'Associazione o per improvvisi gravi motivi.

Il verbale delle sedute, da redigere in apposito registro a disposizione di tutti gli aderenti, deve essere firmato dal Coordinatore e dal Segretario.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo.

Il Sindaco, o un Suo delegato, è un invitato permanente all'Assemblea.

In base all'ordine del giorno il Coordinatore provvederà ad invitare, a titolo propositivo, le Organizzazioni del territorio che abitualmente collaborano con il Tavolo del Volontariato.

ART. 9

Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto ed è composto da un numero dispari non inferiore a 5 e non superiore a 7 membri. Ogni Organizzazione può proporre un solo candidato. Si potranno esprimere due preferenze. In caso di parità di voti, e se nessuno rinuncia, si procederà al ballottaggio.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese, il Coordinatore, il Vice Coordinatore ed il Segretario.

Il Consiglio viene convocato dal Coordinatore almeno una volta ogni 3 mesi ed ogni qualvolta, in assenza del Coordinatore, lo richieda un terzo dei suoi componenti. In questa seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Coordinatore o, in sua assenza, dal Vice Coordinatore.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo:

§ elegge il Coordinatore, il Vice Coordinatore, il Segretario ed il Tesoriere;

§ propone all'Assemblea le norme ed i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;

§ sottopone all'Assemblea per l'approvazione il programma di lavoro, in base alle linee d'indirizzo espresse dalla stessa Assemblea, promovendo e coordinando le attività previste ed autorizzando le spese necessarie;

§ presenta all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo e le relazioni annuali sulle iniziative svolte e sui risultati raggiunti;

§ valuta le domande d'adesione al Tavolo del Volontariato;

§ ratifica o modifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti adottati dal coordinatore per motivi di necessità ed urgenza.

Al termine del mandato, i membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti dall'Assemblea per un massimo di 3 mandati.

I membri del Consiglio, compreso il Coordinatore, non ricevono alcuna remunerazione per le loro cariche, salvo il rimborso delle spese vive sostenute e documentate per le attività connesse alle loro responsabilità in seno all'Associazione.

ART. 10

Coordinatore

Il Coordinatore rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Egli convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento, lo sostituisce il Vice Coordinatore.

Il Coordinatore cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di necessità o urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva. Egli presenta annualmente all'Amministrazione Comunale relazione sull'attività svolta durante l'anno, entro e non oltre il 30 gennaio.

Il Coordinatore dura in carica tre anni e non può essere rieletto dopo aver ricoperto due mandati consecutivi; detto limite è da intendersi riferito alla sola carica specifica di coordinatore. Egli cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa, nei suoi confronti, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

ART. 11

Durata e gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, hanno durata triennale e possono essere riconfermate.

ART. 12

Il bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Per ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'Assemblea che lo discute e lo approva a maggioranza.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni ed i contributi eventualmente ricevuti.

Art. 13

La quota sociale

L'Assemblea fissa, ogni anno, la quota associativa a carico delle Associazioni aderenti su indicazione del consiglio direttivo.

ART. 14

Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

§ quote sociali e contributi delle Associazioni aderenti;

§ contributi di privati;

§ contributi dello Stato, Enti locali, Enti ed Istituzioni pubbliche;

§ contributi di Organismi Internazionali;

§ donazioni/lasciti;

§ rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;

§ qualsiasi altra fonte prevista dalle norme vigenti.

I finanziamenti che pervengono all'Associazione vengono depositati presso l'istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 15

Modifiche dello statuto e scioglimento dell'associazione

Le proposte di modifica dello Statuto, così come la proposta di scioglimento dell'Associazione, possono essere avanzate dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo o da un terzo degli aderenti.

Per discutere e deliberare su tali proposte deve essere convocata una riunione dell'Assemblea in seduta straordinaria.

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti all'Associazione, mentre lo scioglimento deve essere approvato con il voto favorevole dei tre quarti degli aderenti all'Associazione.

ART. 16

Durata dell'associazione e liquidazione

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Nel caso di scioglimento e di messa in liquidazione, i mezzi ed il patrimonio dell'Associazione saranno devoluti ad altra Associazione che sia in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto.

ART. 17

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale, regionale e alle direttive europee in materia di Volontariato e associazionismo sociale.

ART. 18 Norma transitoria

Gli aderenti all'Associazione partecipi alla riunione costitutiva e d'approvazione dello Statuto possono decidere, a maggioranza, di procedere seduta stante all'elezione del Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dallo Statuto.

Il presente atto costitutivo–Statuto viene sottoscritto da tutti gli associati fondatori, in tre originali.

Seguono le firme autografe e gli estremi della registrazione. Agenzia Entrate -Ufficio di Bologna 3- Registrato in data 29 marzo 2005 al n. 1857 serie 3A